

Prot. 082541/RU

Roma, 14 febbraio 2023

CIRCOLARE N. 5/2023

**RIDUZIONE ALIQUOTA IVA PER LE CESSIONI E LE IMPORTAZIONI DI BENI
NECESSARI PER IL CONTENIMENTO E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
AGGIORNAMENTO CIRCOLARE 9/D DEL 3 MARZO 2021**

Come noto, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con circolare 9/D del 03/03/2021, prot. n.66902/RU, ha fornito indicazioni applicative in merito alle previsioni, in materia di IVA, della Legge 30 dicembre 2020, n.178 c.d. «Legge di Bilancio».

In particolare veniva data notizia:

- dell'esenzione IVA, **fino al 31 dicembre 2022**, sulle cessioni di “strumentazione per diagnostica in vitro per COVID-19”, in considerazione delle disposizioni di cui all' art. 1 comma 452, in deroga all'articolo 124, comma 1, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, c.d. «Decreto Rilancio»^[1]; nonché,
- della previsione, in relazione al medesimo art. 1 comma 453, dell'esenzione IVA, **dal 20 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022**, sulle cessioni dei “vaccini contro il COVID-19 autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tali vaccini”, in deroga al numero 114) della tabella A, parte III^[2], allegata al D.P.R. 633/72.

Pertanto, le integrazioni effettuate in TARIC, già previste con scadenza 31/12/2022, sono state aggiornate, con decorrenza **01 gennaio 2023**, adeguando, per i prodotti di cui sopra, la rispettiva aliquota IVA attualmente in vigore, com'è possibile riscontrare negli allegati alla presente circolare, che sostituiscono integralmente quelli uniti alla circolare 9/D^[3] summenzionata. Nel dettaglio^[4]:

[1] Convertito in Legge 17 luglio 2020, n.77.

[2] Contenente i beni soggetti all'aliquota IVA del 10%.

[3] Si rappresenta che i suddetti allegati sono stati oggetti di modifiche ed aggiornamenti in considerazione delle disposizioni legislative succedutesi negli anni. Tali precedenti versioni, necessarie per conoscere l'aliquota IVA applicabile in ciascuno specifico periodo, rimangono consultabili nel portale ADM.

[4] Per ogni ulteriore informazione, si rimanda alla consultazione della banca dati TARIC al link:

<https://www.adm.gov.it/portale/dogane/operatore/classificazione-delle-merci/taric-classificazione-merci>.



ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE DOGANE

- Sono soggette all'aliquota IVA del 5% le importazioni dei beni elencati nell'**Allegato 1**, aggiornato al punto 38 con l'aggiunta della “strumentazione per diagnostica in vitro per COVID-19”, di cui ai codici merce 3822 1900 10; ex 3821 0000; ex 9018 90; ex 9027 89; 3822 1900 10; ex 9027 8990. Per le operazioni doganali aventi ad oggetto i suddetti beni, ad esclusione del codice TARIC 3822 1900 10^[5], gli operatori economici dovranno utilizzare il Cadd Q102, che risponde alla seguente descrizione: “*Riduzione aliquota IVA per le cessioni dei beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 (Art.124 comma 1 del DL 19/05/2020, n. 34 convertito nella Legge n.77 del 17/07/2020, che ha introdotto il punto 1- ter.1, parte II-bis, Tabella A del DPR 633/72)*”.
- È da considerarsi soppresso, a far data dal 1° gennaio 2023, l'**allegato 2** alla circolare 9/D, che conteneva i casi di esenzione dall'IVA ormai non più previsti.
- Sono soggetti all'aliquota IVA del 10% i “vaccini contro il COVID-19^[6]”, codice NC 3002 4110, di cui all'**allegato 3**, come previsto dal n.114) della Tabella A, parte III del DPR 633/72, relativo a “*medicinali pronti per l'uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale*”, tra cui sono compresi, appunto, i vaccini. Per tale fattispecie non dovrà essere inserito alcun Codice Addizionale (Cadd) in dichiarazione doganale.

IL DIRETTORE CENTRALE a.i.
Andrea M. Zucchini

[5] Per tale codice TARIC non è necessario l'inserimento del Cadd Q102 ai fini dell'applicazione dell'Aliquota IVA del 5%.

[6] [...] autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tali vaccini, cfr. art. 1 c. 453 L. Bilancio 2020.